

## Statuto

### **Art.1 - COSTITUZIONE**

Si è costituita un'associazione apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomo e donna denominata:

“Associazione del personale di Produzione Audiovisivo Italiana” – acronimo A.P.A.I.

L'associazione avrà sede legale in Roma, Via Ofanto, ... presso la sede del sindacato e potranno essere istituite sedi regionali in ambito nazionale

### **Art. 2 – ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE**

L'associazione svolge attività nei settori di spettacolo e cultura, senza finalità di lucro.

### **Art. 3 – FINALITA'**

L'associazione si propone di:

- Riunire tutto il personale di produzione delle troupe, che esercita l'attività nell'ambito del settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere, al fine di codificare e garantire i loro interessi e far rispettare una corretta deontologia professionale. Sviluppare, qualificare e tutelare la professionalità dei soci;
- Pervenire ad una certificazione professionale;
- Tutelare i diritti della categoria e difenderne gli interessi giuridici, economici e professionali;
- Assistere gli associati nella contrattazione relativa a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- Rappresentare gli associati relativamente ad interessi di natura collettiva connessi direttamente ovvero indirettamente all'esercizio dell'attività espletata. L'associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta opportuna per la tutela degli associati e dell'associazione stessa nell'ambito del settore della Pubblica Amministrazione e del Privato;
- Promuovere l'inserimento dell' Associazione, e pertanto la rappresentanza degli associati, in seno a tutti gli organismi pubblici o privati la cui attività e le cui finalità siano pertinenti alla attività e finalità dell'Associazione stessa;
- Promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la riqualificazione professionale e diffondere le problematiche, di natura produttiva, connesse alla realizzazione di opere filmiche, televisive, pubblicitarie ed audiovisive in genere;
- Favorire iniziative di incontro e collaborazione con tutte le forze operanti in tale settore in Italia ed all'estero;
- Promuovere ed effettuare lo studio, la ricerca, il dibattito e le iniziative editoriali; a titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività: corsi di formazione ed aggiornamento professionale; organizzazione e promozione di tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, festival, mostre, seminari, spettacoli, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

- L'associazione potrà confederarsi con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali aventi medesime finalità ed attività.

#### **Art. 4 – DURATA**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminata.

#### **Art. 5 – SOCI E ASSOCIATI**

Coloro che intendono iscriversi all'associazione dovranno presentare formale domanda di ammissione (punto a.) allegando la relativa documentazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in

- A) soci ordinari
  - B) soci sostenitori
  - C) associati
- a. – Sono soci ordinari dell'Associazione il personale di PRODUZIONE di troupe e di uffici che esercita a titolo esclusivo o prevalente la professione, da almeno 3 anni e con un minimo di 400 gg. contributivi, nell'ambito del settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere;
- b. – Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, Fondazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.
- c. – Sono associati le persone fisiche che pur facendo parte del personale di produzione di troupe cineaudiovisiva, non sono ancora in possesso di tutti i requisiti necessari per essere considerati ordinari(par. a.). L'associato una volta raggiunti i requisiti minimi potrà presentare formale domanda di ammissione per essere socio ordinario.
- 1. Gli associati ricevono dalla segreteria tutte le informazioni sulle attività dell'associazione e secondo le proprie competenze e i propri interessi possono partecipare alle stesse, ma non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
  - 2. Ciascun associato è tenuto a versare annualmente una quota associativa pari al 50% di quella fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per i soci ordinari.

#### **Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) a seguito di richiesta scritta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 5 paragr. "a".

La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per recesso e per morosità. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) per indegnità professionale.

E' moroso l'associato che non paghi la quota associativa per dodici mesi consecutivi, è indegno l'associato che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali

dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri associati, con particolare riferimento al rispetto professionale, ovvero venga meno ai propri doveri verso l'Associazione stessa, non ottemperando al presente statuto, agli eventuali regolamenti e circolari, alle deliberazioni degli organi associativi o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche della medesima.

Decade il socio interdetto o inabilitato.

Il socio che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o via e-mail diretta al consiglio direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso.

### **Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa comporta automaticamente la perdita del diritto di voto con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultimo pagamento.

### **Art. 8 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI**

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a. – dalle quote associative versate annualmente dagli associati, dai contributi e dai beni mobili ed immobili, che perverranno a titolo di donazioni, elargizioni, lasciti, eredità o legati salvo quanto previsto eventualmente dalla legge;
- b. – da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c. – dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione;

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

### **Art. 9 – ORGANI SOCIALI**

1. L'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. La Presidenza (Presidente e Vicepresidente).

### **Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote annuali, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria.

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d. l'approvazione dei regolamenti interni;

- e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.
- b. Lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno come stabilito all'art. 16.

L'assemblea straordinaria è convocata, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità, dal Consiglio Direttivo, su sua deliberazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione, per discutere su problemi di particolare importanza ed urgenza.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso a mezzo lettera circolare, via fax, via e-mail e mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data della convocazione.

### **Art. 11 – VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega nella misura massima di tre deleghe a persona), la maggioranza dei soci iscritta al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 2/3 di tutti i soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

### **Art. 12 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dall'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di tre deleghe.

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da due scrutatori effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.

Partecipa alla composizione del seggio un segretario per la redazione del verbale che non avrà voto nelle decisioni del seggio.

L'elezione del Consiglio Direttivo, delle sedi Regionali in ambito nazionale ed internazionale, avverrà sulla base di candidature avanzate da singoli, iscritte e depositate presso la sede dell'associazione precedentemente l'inizio delle votazioni.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si andrà al ballottaggio.

### **Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

- L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare gli incassi e i pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per un massimo di 2 (due) volte consecutive.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, si procederà ad una nuova votazione per sostituire il consigliere dimissionario.

#### **Art. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima della stessa. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo, valida con almeno la presenza di 2/3 dei componenti, viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 15 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento eventuale dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- predisporre il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali consulenti, comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- pubblicare sul sito dell'associazione i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nei 15gg. successivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o indisponibilità.

### **Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE - Bilancio preventivo e conto consuntivo**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo entro almeno tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 18 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro giornale della contabilità sociale;
- e. il libro degli inventari.

Tali libri prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati come da disposizione di legge.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

### **Art. 19 – I RESPONSABILI REGIONALI (e nazionali degli stati esteri)**

I Responsabili Regionali (e nazionali esteri) saranno nominati inizialmente dal Consiglio Direttivo. Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all'interno degli iscritti delle singole regioni (o stati). I Responsabili rimangono in carica, per tre anni e sono rieleggibili. Dal secondo triennio in poi verranno eletti, a maggioranza assoluta, dagli iscritti delle singole Regioni (e stati) nel corso dell'assemblea regionale. Nella propria Regione (o stato) i Responsabili avranno la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti ma non avranno, in nessun caso, il potere di firma.

### **Art. 20 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

## **Clausola Compromissoria**

Le controversie che nasceranno fra i soci in conseguenza del rapporto associativo, o fra i soci e l'Associazione, devono essere deferite per la loro soluzione ad un collegio arbitrale formato di tre membri i quali, dopo aver sentito le parti, decideranno inappellabilmente a maggioranza come amichevoli componitori, secondo equità o senza formalità alcuna di rito.

Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale di Roma entro 30gg. dalla nomina del secondo arbitro. La nomina del secondo arbitro dovrà avvenire entro 30gg. dalla designazione del primo; in difetto la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata direttamente dallo stesso Presidente del Tribunale di Roma.

Analogamente si procederà per l'eventuale sostituzione degli arbitri durante il corso del procedimento. La decisione arbitrale dovrà essere emessa entro 60 giorni dall'accettazione dei quesiti salvo proroga da concedersi dalle parti all'unanimità.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.